

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Armando Álvarez, SA è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 121 del 20.5.2006.

---

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Sachsa Verpackung/Commissione**

(Causa T-79/06) (<sup>1</sup>)

(«**Concorrenza — Intese — Mercato dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Attribuzione delle quote di vendita per zona geografica — Ripartizione della clientela — Scambi di informazioni individualizzate — Prova dell'infrazione — Durata dell'infrazione — Multe — Gravità dell'infrazione — Proporzionalità — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo**»)

(2012/C 6/18)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Sachsa Verpackung GmbH (Wieda, Germania) (rappresentanti: F. Puel e L. François-Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e F. Arbault, successivamente F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 (CE) (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda di riforma della detta decisione

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Gascogne Sack Deutschland GmbH è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 96 del 22.4.2006.

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)**

(Causa T-308/06) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products — Marchio nazionale figurativo anteriore BUFFALO — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Serio utilizzo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2012/C 6/19)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Buffalo Milke Automotive Polishing Products (Pleasanton, California, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Werner & Mertz GmbH ((Magonza, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Thewes, V. Wiot, successivamente M. Thewes e P. Reuter)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (pratica R 1049/2005-2), relativa ad un'opposizione tra la Werner & Mertz GmbH e la Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 326 del 30.12.2006.